

REPUBBLICA ITALIANA
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO - SETTENTRIONALE
Via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna

C.F. 92033190395

N. 18 del Registro Concessioni Anno 2022 N. 2177 del Repertorio

ACCORDO SOSTITUTIVO DI CONCESSIONE DEMANIALE
MARITTIMA

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di ottobre, in Ravenna, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (di seguito AUTORITÀ).

Davanti a me Dott.ssa Sabina Cipollini, designata con Delibera del Presidente dell'AUTORITÀ n. 370 del 16.12.2021, quale Ufficiale Rogante delegato ai contratti della stessa e senza l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono comparsi i Signori:

- Dott. Daniele Rossi nato a Pontremoli (MS) il 04.08.1960, C.F. RSSDNL60M04G870R, il quale interviene e agisce in questo atto in nome e per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro – settentrionale che rappresenta nella sua qualità di Presidente, come da Decreto di nomina del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 9 del 12.01.2021;
- Dott. Dario Manenti nato a Lugo (RA) il 6.10.1986 C.F. MNNDRA86R06E730F il quale interviene ed agisce in questo atto in nome, per conto e nell'interesse della Snam FSRU Italia S.r.l. (di seguito per brevità "CONCESSIONARIO") con sede in San Donato Milanese (MI) - 20097 -

P.zza Santa Barbara 7 (Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n.11313580968, R.E.A. Milano n. 2593890, Partita IVA n. 11313580968), nella sua qualità di Procuratore, come risultante da Procura Speciale, rilasciata per atto pubblico, dal notaio dott. Enzo Ricci iscritto al Collegio Notarile di Milano in data 26.10.2022, n. di repertorio 87578 allegato sub A);

PREMESSO CHE:

- il CONCESSIONARIO ha presentato alla Regione Emilia Romagna, con nota prot. ENGCOS/PROSPE/S/145/del 08.07.2022, acquisita a prot. n. 0614069.E dello 11.07.2022, e successive integrazioni di cui l'ultima trasmessa all'AUTORITÀ e acquisita a prot. n. 0011518 del 27/10/2022, una istanza volta ad ottenere in concessione le aree del demanio marittimo poste in mare Adriatico, al fine di incrementare la capacità di rigassificazione nazionale attraverso il posizionamento presso un Terminale Marino già esistente, di una nave FSRU (Floating Storage Regassification Unit) che consenta, tramite fornitura via nave di gas liquido, la rigassificazione dello stesso e l'immissione nella rete nazionale;
- detta richiesta è stata formulata nell'ambito dell'istanza presentata dal CONCESSIONARIO al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica come previsto D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e in particolare all'art. 5 dello stesso, ai sensi del quale le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità indifferibili ed urgenti, in relazione alla necessità di incrementare in via

d'urgenza la capacità di rigassificazione in ragione, tra l'altro, dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina (di seguito anche "Autorizzazione Unica");

- con nota del 22.07.2022 Rep CG 000004.U è stata convocata dal Commissario straordinario nominato dal Governo presso la Regione Emilia Romagna, la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona attivata secondo le previsioni di cui al citato D.L. n. 50/2022 ed avente ad oggetto gli aspetti concernenti il progetto *"FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti": intervento strategico di pubblica utilità, indifferibile e urgente, finalizzato all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale"*;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.L. n. 50/2022, il procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica deve necessariamente concludersi entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza e che, nel caso di specie, tale termine è fissato per il prossimo 08.11.2022;

- nel corso della riunione tenuta in data 06.10.2022 il Comitato di Gestione dell'AUTORITA' ha espresso parere favorevole in ordine all'assentimento in concessione a favore del CONCESSIONARIO dell'area in questione per la realizzazione del progetto denominato *"FSRU Ravenna e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti": intervento strategico di pubblica utilità, indifferibile e urgente, finalizzato all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale"*;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 co. 1 bis L. 241/1990, nelle date del 11.10.2022, 20.10.2022 e 25.10.2022, si sono tenuti incontri congiunti tra l'AUTORITÀ e il CONCESSIONARIO volti a definire il contenuto del presente ACCORDO SOSTITUTIVO di concessione demaniale marittima;

- con nota Prot. n. 0011345 del 21.10.2022 l'AUTORITA' ha trasmesso alla Conferenza di servizi il proprio motivato parere favorevole al rilascio della concessione demaniale marittima di competenza in vista della riunione conclusiva convocata per il 28.10.2022;
- in data 26.10.2022 sono state richieste tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia le informazioni previste dall'art. 84, comma 3 e ss., del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, e successive modifiche, per la dichiarazione di insussistenza delle cause ostative ex art.67, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, e di elementi o situazioni sintomatici di tentativi di infiltrazioni mafiose tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi del CONCESSIONARIO ai sensi degli artt. 84 e 91, comma 6, del predetto d.lgs.159/2011;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 co. 10 lett. b del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, sussistono le ragioni di urgenza di cui all'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che consentono immediatamente, di procedere all'assegnazione della Concessione anche in assenza dell'informazione antimafia, sottoponendola a condizione risolutiva nel caso in cui emergano condizioni ostative;
- il CONCESSIONARIO ha provveduto: a) al pagamento del canone per l'anno 2023 pari ad € **503.273,85** come da Bonifico Bancario effettuato in data 26.10.22 n. CRO 0306925858238408488456184561IT, (al quale dovrà essere aggiunta la percentuale ISTAT di adeguamento, da richiedere non appena comunicata dal MIMS) oltre alla relativa imposta di registro;
- il CONCESSIONARIO in esito al rilascio dell'Autorizzazione Unica sarà autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'attività concernente la

gestione di un rigassificatore da posizionare nell'area di cui trattasi, anche ai sensi dell'art. 52 del Codice della Navigazione e L. 84/ 1994;

- il CONCESSIONARIO, per il tramite della propria controllata Ravenna LNG Terminal S.r.l. Unipersonale ha la disponibilità del terminale marino sito in mare Adriatico nel tratto antistante il litorale di Punta Marina Terme (Ravenna) e dei relativi tratti di tubazioni di collegamento a terra (l'“oleodotto”) ivi inclusa la Cabina di arrivo (il terminale, l'oleodotto, la Cabina di arrivo e le rispettive pertinenze, ove considerate complessivamente, saranno indicate come il “Terminale Marino”);

- Ravenna LNG Terminal S.r.l. Unipersonale risulta titolare, a seguito di scissione parziale e proporzionale della PETRA S.r.l., della concessione rilasciata con Atto Formale n. 58 del 30 dicembre 2015, in relazione alla quale, con nota acquisita a Prot. n. 11301 del 20.10.2022, ha trasmesso all'AUTORITA' dichiarazione di rinuncia “... *al fine di consentire il rilascio a favore di Snam FSRU Italia S.r.l. della concessione demaniale dalla stessa richiesta*”;

- il Comitato di Gestione dell'AUTORITÀ, nel corso della riunione tenuta in data 27.10.2022, ha accettato la rinuncia di cui sopra e, con Delibera n. 17 del 27.10.2022, emessa ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 5 lett. h), ha deliberato il rilascio del presente accordo sostitutivo di concessione demaniale;

VISTI

- il codice della navigazione e il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;
- la normativa vigente in materia di concessioni demaniali marittime;

- la Legge 28 gennaio 1994, n.84 (*“Riordino della legislazione in materia portuale”*) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.L. 17 maggio 2022 n. 50, (convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91) recante *“misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”* e in particolare l’art. 5 (*“Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione”*) il quale oltre a prevedere che le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto costituiscano interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, dispone che *“Per la costruzione e l’esercizio delle opere [...] nonché per la realizzazione delle connesse infrastrutture, l’autorizzazione prevista dall’articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 [...] è rilasciata dal Commissario [...] a seguito di un procedimento unico, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza”*;
- l’art. 5, al comma 4 del suddetto Decreto Legge che dispone altresì: *“Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative, incluso il rilascio della concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1 attribuiscono ad esse priorità e urgenza negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza, anche ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2. L'autorizzazione di cui al comma 2 include altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale*

ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, ove necessario, la concessione demaniale, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico operative”;

- il Regolamento d'uso delle Aree demaniali marittime (di seguito per brevità anche “Regolamento”) dell'AUTORITÀ approvato con Delibera Presidenziale nr. 229 del 03.08.2021;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE – Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. OGGETTO – L'AUTORITÀ concede al CONCESSIONARIO, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e s.m.i., la temporanea occupazione e l'uso di mq. 122.320,68 di aree e specchi acquei del Pubblico Demanio Marittimo come di seguito indicato e come risultante da Planimetria e Tabella riassuntiva aree in concessione allegato sub B):

A. mq. 5.638,36 di area demaniale per il mantenimento di un **terminal** (Codice S.I.D. anche per il seguito – **OR006**) e **nuove strutture (OR001 – OR002 – OR003 – OR005 e OR006)** in mare Adriatico nel tratto antistante il litorale di Punta Marina Terme, con un volume pari a **mc. 315,10;**

- B. mq. 9.423,14** di area demaniale per la realizzazione di **Nuova tubazione e microtunnel Cunicolo (OR008 – OR012 – CE007 – CE009)**;
- C. mq. 12.146,40** di area demaniale per il mantenimento di **Tubazioni esistenti “oleodotto a mare” del terminal fino alla stazione di pompaggio (CE010 – CE011)**;
- D. mq. 26.617,49** per occupazione di area demaniale di **Specchio acqueo per ormeggio FSRU (SP001)**;
- E. mq. 445,83** di area demaniale per il mantenimento di **Cabina di arrivo del terminal (Stazione pompaggio) (ZD001)**
- F. mq. 46,14** di area demaniale per il mantenimento di **oleodotto in strada del terminal (CE013 – CE014)**
- G. mq. 70.686,03** di area demaniale per la realizzazione di una **barriera frangiflutti (BREAK WATER) (OR004)** con un'altezza media sul livello del mare di mt 6,50 con volume relativo alla parte di opera con altezza eccedente la quota $\pm 2,70$ mt. l.m.m. pari a **mc. 407.909,20**.

3. SCOPO E DURATA – La concessione, rilasciata mediante il presente ACCORDO SOSTITUTIVO è assentita a USO 4 – Produttivo industriale, per l'ormeggio di una nave FSRU per la rigassificazione di gas naturale allo stato liquido da immettere nella rete nazionale. Il CONCESSIONARIO manleva l'AUTORITÀ in ordine all'esecuzione dei lavori necessari per le citate finalità. Resta pertanto inteso che ogni e qualsivoglia opera e lavoro da realizzare sul Terminale Marino e in prossimità di esso, per adeguarlo all'ormeggio della menzionata unità e per le successive attività di rigassificazione restano in capo al CONCESSIONARIO, con esclusione

delle attività di dragaggio a carico dell'AUTORITA' disciplinate al successivo art. 15. La concessione delle aree di cui trattasi decorre dalla data dello 01.01.2023 e scadrà alla data del 31.12.2050 compreso, per complessivi anni 28. La durata di cui sopra è giustificata in ragione della necessità di garantire, dopo l'esecuzione dei lavori necessari all'avvio dell'operazione, il mantenimento in esercizio dell'impianto per la durata prevista dall'Autorizzazione Unica, pari a 25 anni. Le opere esistenti e quelle eventualmente erette dal CONCESSIONARIO, come risultante da relazione da quest'ultimo presentata, denominata "*Nota tecnica sulla classificazione delle strutture di ormeggio e della diga foranea a largo di punta marina*", sono da considerarsi di FACILE RIMOZIONE in ragione delle loro caratteristiche e per come si ritraggono dal progetto delle stesse, ad eccezione della barriera frangiflutti (nel prosieguo definito: "BREAK WATER") che viene considerato come opera di NON FACILE RIMOZIONE, fatta salva l'eventuale diversa determinazione che potrà essere espressa dal Provveditorato OO.P.P Bologna – Ufficio OO. MM. Ravenna a cui sarà avanzata richiesta di parere, in esito al quale si potrà procedere ad una rideterminazione del canone concessorio come qui quantificato. Per quanto attiene all'opera denominata "BREAK WATER" la devoluzione avverrà ai sensi dell'art. 49 del Codice della Navigazione, ferma la possibilità da parte dell'AUTORITA' di richiedere al CONCESSIONARIO, senza oneri per la prima, la rimozione dell'opera stessa alla scadenza della concessione. È comunque facoltà dell'AUTORITÀ provvedere, al termine della durata della concessione e nel rispetto delle procedure previste, all'incameramento anche con riferimento alle opere qui qualificate di FACILE RIMOZIONE. Resta

comunque inteso che nel caso venisse riscontrato, durante la vigenza del presente ACCORDO SOSTITUTIVO o anche in caso di acquisizione al Pubblico Demanio Marittimo, difetto di manutenzione di dette opere, il CONCESSIONARIO sarà obbligato a rimetterle in efficienza previa diffida in tal senso dell'AUTORITÀ. In caso di inadempienza quest'ultima potrà ritenere le somme relative sulla cauzione prestata senza che occorra alcun preventivo procedimento dell'Autorità Giudiziaria. A ciò il CONCESSIONARIO presta sin da ora il proprio assenso per sé e per i suoi aventi causa. Con la sottoscrizione del presente ACCORDO SOSTITUTIVO si procede espressamente ad autorizzare:

- le nuove Opere da realizzare in prossimità del demanio marittimo per le finalità qui indicate ex art. 55 Codice della Navigazione;
- l'esercizio delle attività oggetto della concessione mediante l'utilizzo del Terminale Marino di proprietà di Ravenna LNG Terminal S.r.l. Unipersonale interamente detenuta dal CONCESSIONARIO;
- sin d'ora, qualora fosse necessario, la cessione del Terminale Marino da Ravenna LNG Terminal S.r.l. Unipersonale al CONCESSIONARIO, sempre per l'esercizio delle attività oggetto della concessione.

4. CANONE E REGISTRAZIONE – Il canone annuale, da corrispondersi in rate annuali anticipate, da versare entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'AUTORITÀ, è provvisoriamente determinato sulla base degli importi riferiti alle sole opere realizzate o di immediata realizzazione indicate ai successivi punti da A) a F) e all'occupazione dello specchio acqueo necessario per i lavori di costruzione del BREAK WATER di cui al successivo punto G). Si prevede che il canone

riferito al volume della citata opera, di cui al successivo punto G1), sia richiesto dalla data di completamento della stessa (anche pro quota), con accertamento effettuato in contraddittorio tra l'AUTORITA' e il CONCESSIONARIO.

Di seguito si riportano i canoni definiti per ogni singola opera/area, al netto della percentuale di adeguamento ISTAT il cui pagamento verrà richiesto non appena comunicata dal Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili:

A) terminal e nuove strutture € **60.531,33**

L'importo deriva dall'applicazione del canone previsto per le banchine portuali secondo i termini previsti nel Regolamento d'uso delle Aree demaniali marittime dell'AUTORITÀ.

L'applicazione di tale canone è determinata in ragione dell'ormeggio della nave FSRU, pertanto la struttura presso la quale avvengono operazioni di scarico di gas è stata considerata a tutti gli effetti una banchina portuale. Il canone è quindi calcolato in € 8,50 dato al 2021 pari ad un valore con rivalutazione del 7,95% su anno 2022 di € 9,17575 * mq. 5.638,36 * 1.3 (Coefficiente aumento per profondità fondale) * 0,90 (Coefficiente per vetustà della banchina realizzata prima dell'anno 2000).

A1) Volume relativo al terminal (OR006) € **1.178,60**

Il dato deriva dall'applicazione del canone previsto normativamente (DM 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della L 05 maggio 1989 n. 160 – Art. 1 – 4 della L. 494/1993 – importo minimo da applicarsi), per volumi relativi a opere presenti con altezza eccedente la quota + / - 2,70 mt. l.m.m., quindi su base 2022 € 3,74040 * mc. 315,10.

B) Nuova Tubazione e Microtunnel Cunicolo € **9.762,77**

Il dato deriva dall'applicazione, secondo il Regolamento d'uso delle Aree demaniali marittime dell'AUTORITÀ, del canone previsto per le tubazioni e strutture sotterranee afferenti a banchine portuali e quindi € 1,00 dato al 2021 per un valore con rivalutazione del 7,95% su anno 2022 di € 1,0795 * mq. 9.043,79.

C) Tubazione esistente “oleodotto a mare” del terminal fino alla stazione di pompaggio € 10.625,56

Il dato deriva dall'applicazione, secondo il Regolamento d'uso delle Aree demaniali marittime dell'AUTORITÀ del canone previsto per le tubazioni e strutture sotterranee afferente a banchine portuali e quindi € 1,00 dato al 2021 per un valore con rivalutazione del 7,95% su anno 2022 di € 1,0795 * mq. 9.843,04.

D) Specchio acqueo per ormeggio FSRU € 122.117,72

Il dato deriva dall'applicazione, secondo il Regolamento d'uso delle Aree demaniali marittime dell'AUTORITÀ, del canone previsto per gli specchi acquei in concessione relativi alle banchine portuali e quindi € 4,25 dato al 2021 per un valore con rivalutazione del 7,95% su anno 2022 di € 4,58788 * mq. 26.617,49.

E) Cabina di arrivo del terminal (Stazione pompaggio) € 1.563,36

Il dato deriva dall'applicazione, del canone previsto normativamente (DM 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della L 05 maggio 1989 n. 160 – Art. 1 – 4 della L. 494/1993– importo minimo da applicarsi) per aree occupate da opere di facile rimozione e quindi su base 2022 € 3,50663 * mq. 445,83.

F) oleodotto in strada del terminal € 49,81

Il dato deriva dall'applicazione, secondo il Regolamento d'uso delle Aree demaniali marittime dell'AUTORITÀ del canone previsto per le tubazioni e strutture sotterranee afferente a banchine portuali e quindi € 1,00 dato al 2021 per un valore con rivalutazione del 7,95% su anno 2022 di € 1,0795 * mq. 46,14.

G) Area per barriera frangiflutti (BREAK WATER) € 297.444,69

Il dato deriva dall'applicazione, del canone previsto normativamente (DM 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della L 05 maggio 1989 n. 160 – Art. 1 – 4 della L. 494/1993– importo minimo da applicarsi) per aree occupate da opere di difficile rimozione e quindi su base 2022 € 4,20797 * mq. 70.686,03.

Ai sensi di quanto sopra, il canone annuale è quindi pari a € **503.273,85**, cui sarà aggiunto una volta terminati i lavori l'importo di € 826.169,84 relativo al volume della barriera frangiflutti (BREAK WATER) di seguito indicato.

**G1) Volume relativo alla barriera frangiflutti (BREAK WATER)
(OR004) € 826.169,84**

Il dato deriva dall'applicazione, del canone previsto normativamente (DM 19 luglio 1989, attuativo delle disposizioni della L 05 maggio 1989 n. 160 – Art. 1 – 4 della L. 494/1993) per volumi relativi a opere presenti con altezza eccedente la quota +/- 2,70 mt. l.m.m. pari a mc. 407.909,20 così distinti:

mc. 32.636,42 eccedenti quota di + 2,70 mt. l.m.m.

mc. 375.272,78 eccedenti quota di - 2,70 mt. l.m.m.

Quindi, considerando i volumi superiori alla suddetta quota pari a mc 407.909,20 * € 3,74040 (dato normativo per volumi senza tetto massimo) si avrebbe un importo di € 1.525.743,57168. Tale importo risulta essere

superiore al tetto massimo normativamente previsto pertanto dovrà essere applicato tale tetto pari a € 11, 68788 * mq. 70.686,03, così come indicato nel citato DM 19 luglio 1989. Il canone di concessione è soggetto agli adeguamenti di legge sarà aggiornato annualmente in base all'indice ISTAT che sarà comunicato dal Ministero vigilante. In caso di ritardo nella corresponsione del canone rispetto al termine indicato nell'invito al pagamento dall'AUTORITÀ, la stessa provvederà a richiedere il versamento degli interessi di mora decorrenti dalla scadenza del suddetto termine e fino alla data dell'avvenuto incasso. Detti interessi saranno calcolati avendo a riferimento il tasso legale determinato dal Ministero delle Economia e delle Finanze, maggiorato di 3 punti percentuali. L'imposta di registro relativa al presente ACCORDO SOSTITUTIVO, pari ad € **281.840,00**, già versata dal CONCESSIONARIO, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento per la Navigazione Marittima, è stata calcolata su un imponibile pari a € **14.091.667,67** (canone attuale per gli anni di concessione). È a carico del CONCESSIONARIO la denuncia della realizzazione della barriera frangiflutti (BREAK WATER) e del verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo ad ulteriore liquidazione dell'imposta.

5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ – Ferme le prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica rilasciata in esito alla Conferenza di Servizi di cui in premessa, da considerarsi parti integranti del presente ACCORDO SOSTITUTIVO ed il cui grave inadempimento potrà determinare la decadenza della concessione, il CONCESSIONARIO si obbliga a:

- a. custodire l'area e i beni insistenti nella stessa, curare la pulizia e il decoro degli stessi, rispettando le prescrizioni e disposizioni impartite

anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza dell'impianto e delle strutture nonché del personale operativo. In caso di inosservanza provvederà direttamente l'AUTORITÀ addebitando le relative spese a carico del CONCESSIONARIO, salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno, anche indirettamente derivante, alla stessa AUTORITÀ';

- b. garantire adeguate misure di vigilanza/sicurezza durante l'orario in cui si svolgeranno le attività di cui alla concessione;
- c. adempiere a quanto previsto dalle vigenti normative in materia doganale, tributaria, urbanistica, di tutela ambientale, di sanità e igiene pubblica, di prevenzione degli incendi, di previdenza ed assistenza sociale, adottando tutti i protocolli, sostenendone i relativi oneri, prendendosi atto da parte del CONCESSIONARIO che è escluso, al riguardo, ogni obbligo di vigilanza a carico dell'AUTORITÀ e si obbliga a manlevare e tenere indenne l'AUTORITÀ da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle relative norme e prescrizioni;
- d. mantenere, per quanto riguarda lo scarico di acque reflue, le prescritte autorizzazioni assumendo su di sé ogni responsabilità e onere in ordine al loro mantenimento, eventualmente apportando tutti i necessari interventi al bene concesso previo rilascio, ove necessario, di autorizzazione dell'AUTORITÀ, e manlevando l'AUTORITÀ da ogni e qualsiasi responsabilità e/o danno dovesse derivare dalla gestione dello scarico;
- e. previamente comunicare all'AUTORITÀ ogni modifica, in costanza di concessione, della propria struttura societaria. In tale ipotesi

l'AUTORITÀ potrà dichiarare la decadenza dalla concessione;

- f. eseguire, i lavori e gli interventi previsti negli Elaborati presentati in Conferenza di Servizi così come in tale sede approvati, al fine di porre in essere le attività di cui al presente ACCORDO SOSTITUTIVO ottenendo, ove richiesto dalla normativa, prima della messa in esercizio, il collaudo delle strutture così come modificate;
- g. manlevare e tenere indenne l'AUTORITÀ e i suoi aventi causa, assumendo oneri e responsabilità a proprio carico, da ogni e qualsiasi responsabilità e/o azione che dovesse derivare, per qualsivoglia motivo, titolo e/o causa, in ragione di danni sofferti e/o subiti da persone e/o cose anche di terzi a causa e/o in conseguenza delle attività svolte dal CONCESSIONARIO, dall'esecuzione dei lavori e/o delle opere e/o interventi, anche manutentivi, da ogni e qualsiasi responsabilità, danno, azione - anche a titolo esecutivo - ricorso, rivendicazione, molestia e/o condanna, che l'AUTORITÀ possa subire, e/o che alla stessa possa derivare, da parte di chiunque e per qualsivoglia motivo, titolo e/o causa dipendente dal presente atto;
- h. segnalare immediatamente all'AUTORITÀ, alla Capitaneria di Porto ed agli Enti eventualmente preposti, ogni situazione di pericolo comunque connessa e derivante dal presente ACCORDO SOSTITUTIVO, con particolare riferimento alle situazioni di interrimento dei fondali;
- i. sgomberare, al termine della concessione per qualunque causa, a proprie spese e cura, l'area occupata, asportando i manufatti che non siano eventualmente acquisiti al Pubblico Demanio Marittimo, incluso il Terminale Marino, e a riconsegnare l'area stessa nel pristino stato

all'AUTORITÀ nel termine prescrittogli con semplice intimazione del Presidente dell'AUTORITÀ. Restano escluse le opere di bonifica conseguenti a fatti antecedenti al rilascio della concessione di cui al presente ACCORDO SOSTITUTIVO. Qualora il CONCESSIONARIO non adempia all'obbligo di sgombero e di riconsegna del bene concesso, l'AUTORITÀ appurata l'occupazione abusiva, procede d'ufficio ai sensi degli artt. 1161 c.n. con le modalità di cui all'art. 54 c.n. disponendo l'incameramento della cauzione, in tutto o in parte ai sensi dell'art. 17 reg. es. cod. nav. Rimane, comunque, ferma ogni eventuale ed ulteriore azione dell'AUTORITÀ nei confronti del CONCESSIONARIO debitore qualora la cauzione dovesse risultare insufficiente a soddisfare i crediti. Qualora il CONCESSIONARIO non adempia a tale obbligo l'AUTORITÀ ha facoltà di provvedervi d'ufficio, in danno del CONCESSIONARIO mediante il recupero di eventuali spese incamerando la cauzione o nei modi prescritti dall'art. 84 cod. nav. oppure rivalendosi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di risulta della demolizione dei manufatti eretti o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del CONCESSIONARIO per le eventuali maggiori spese delle quali l'AUTORITÀ potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione. L'AUTORITÀ si riserva di procedere alla revoca o, nei casi previsti, alla dichiarazione di decadenza, nel caso di grave inadempimento relativo anche ad uno solo degli obblighi su indicati. Il CONCESSIONARIO assume inoltre a

proprio carico i seguenti ulteriori oneri:

- sostenere tutte le spese dipendenti dalla domanda di concessione, le imposte, le tasse, i canoni, i diritti ed ogni altro onere fiscale dovuto per la stipula del presente ACCORDO SOSTITUTIVO;
- rispettare le prescrizioni delle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto e/o dall'AUTORITÀ.

Il CONCESSIONARIO resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

6. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA – Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie alla conservazione, all'agibilità e all'uso delle aree, degli specchi acquei (ad eccezione di quanto previsto al successivo art.15 in ordine agli interventi di dragaggio) e dei beni ivi insistenti oggetto del presente ACCORDO SOSTITUTIVO nonché la verifica periodica delle strutture di sostegno di questi al fine di accertare il rispetto funzionale sotto il profilo statico, sono poste a carico del CONCESSIONARIO che è tenuto ad eseguirle sotto la propria responsabilità. Resta fermo che nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al CONCESSIONARIO per gli investimenti effettuati in caso di cessazione anticipata del presente ACCORDO SOSTITUTIVO dovuta a revoca, decadenza o rinuncia alla concessione. È facoltà dell'AUTORITÀ ordinare gli interventi di manutenzione ritenuti necessari e qualora il CONCESSIONARIO non vi adempia nei termini fissati, provvedervi d'ufficio addebitando le spese a carico di quest'ultimo, salva la facoltà di dichiarare la decadenza dello stesso ai sensi dell'art 47 cod. Nav. anche in

caso di precaria manutenzione e di rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo del CONCESSIONARIO per le spese eccedenti. A ciò il CONCESSIONARIO presta sin d'ora il suo incondizionato assenso.

7. REVOCA - L'AUTORITÀ si riserva di procedere, in tutto o in parte, alla revoca della concessione:

- a. ai sensi degli artt. 42 e 48 cod. nav. e delle altre disposizioni legislative e regolamentari;
- b. ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 92 D.Lgs. 159/2011 in caso di eventuale rilascio di informazione antimafia attestante la sussistenza di cause ostative al rilascio della concessione;
- c. nelle ipotesi in cui vengano revocati le autorizzazioni/provvedimenti necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente atto.

Nelle ipotesi su indicate l'intendimento di procedere alla revoca deve essere comunicato dal Presidente dell'AUTORITÀ, nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui alla Legge n. 241/90 s.m.i., in uno con la relativa comunicazione di avvio del procedimento, assegnando al CONCESSIONARIO un termine congruo per far pervenire le proprie deduzioni in merito. Scaduto il suddetto termine, senza che siano state ricevute le predette deduzioni o nel caso in cui le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Ufficio competente sottoporrà al Presidente, per l'adozione, il provvedimento di revoca. Nelle ipotesi su indicate di revoca della concessione, il CONCESSIONARIO non ha diritto ad alcun indennizzo per le opere eseguite o le spese sostenute né alla restituzione dell'eventuale quota parte del canone demaniale già corrisposta.

8. DECADENZA – L'AUTORITÀ si riserva la facoltà di dichiarare la

decadenza del CONCESSIONARIO dalla presente concessione, senza che lo stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione:

- a. nei casi previsti dall'articolo 47 del Codice della Navigazione, con la precisazione che il non uso continuato determinante la decadenza è indicato in 24 mesi e che il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione include anche il grave inadempimento rispetto agli obblighi e prescrizioni di cui all'Autorizzazione Unica come indicato al precedente art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ;
- b. in caso di mancato pagamento, nei termini previsti in sede di richiesta, di due rate del canone e nel caso di inadempimento del CONCESSIONARIO rispetto agli obblighi di cui all'art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ;
- c. ove a seguito di verifiche dovessero emergere a carico del CONCESSIONARIO l'intervenuta insussistenza dei requisiti di legge o altre circostanze impeditive al rapporto concessorio, fatte salve le relative conseguenze penali e amministrative del caso.

9. AMBIENTE – Il CONCESSIONARIO adotta tutte le azioni e/o i comportamenti richiesti da Leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi in materia ambientale, al fine di evitare ogni forma di inquinamento e/o danno, diretto e/o indiretto, all'ambiente e/o alle acque del mare/canale e, nel caso in cui arrechi danno alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della situazione precedente il danno con relativi costi a suo carico. Il CONCESSIONARIO ha comunque l'obbligo di comunicare immediatamente all'AUTORITÀ, via

posta certificata, l'eventuale verificarsi di ogni evento incidentale idoneo a cagionare una situazione di pericolo e da cui possano derivare rischi di contaminazione delle matrici ambientali derivante o connesso al presente ACCORDO SOSTITUTIVO, indicando i fatti occorsi, le misure adottate e quelle da adottare nonché fornendo ogni altro chiarimento utile per la valutazione della situazione. Il CONCESSIONARIO manleva e tiene indenne l'AUTORITÀ e suoi rappresentanti, da ogni e qualsiasi responsabilità in merito e da tutte le eventuali conseguenze pregiudizievoli comunque connesse alla violazione della normativa ambientale anche, eventualmente, derivanti dal mancato adempimento di quanto previsto all'Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ lett. d (Scarico Acque). Laddove non fosse possibile il ripristino, il CONCESSIONARIO è tenuto al risarcimento patrimoniale per equivalente nei confronti dell'AUTORITÀ.

10. FIDEIUSSIONE – CAUZIONE.

FIDEIUSSIONE – Il CONCESSIONARIO, a garanzia dell'esecuzione dei lavori necessari per dar seguito alle attività di cui al presente ACCORDO SOSTITUTIVO, previsti negli Elaborati di cui alla Conferenza di Servizi dovrà costituire entro e non oltre il 31.12.2022, garanzia corrispondente al 5% del totale del valore di essi, a mezzo fideiussione bancaria/polizza assicurativa. Detta fideiussione sarà svincolata, una volta eseguiti i summenzionati lavori, previo sopralluogo e verifica dello stato dei luoghi e del corretto adempimento degli obblighi di cui agli Elaborati predetti.

CAUZIONE – IL CONCESSIONARIO, a garanzia degli ulteriori obblighi derivanti dal presente atto, provvederà a costituire sempre entro e non oltre il 31.12.2022, cauzione dell'importo pari a 2,7 volte l'ammontare del canone.

Essa è quindi pari, arrotondato all'unità superiore, a € 1.359.000,00 e dovrà essere integrata una volta eseguita l'opera denominata BREAK WATER. Tale cauzione potrà essere rilasciata anche mediante fideiussione bancaria assicurativa alle condizioni di seguito indicate. L'AUTORITÀ, in caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente ACCORDO SOSTITUTIVO, può, a suo insindacabile giudizio, incamerare, in tutto o in parte, la cauzione, oppure rivalersi su di essa per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l'AUTORITÀ non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il CONCESSIONARIO tenuto a reintegrare la cauzione. La cauzione verrà restituita al termine di vigenza del presente ACCORDO SOSTITUTIVO a condizione che il CONCESSIONARIO abbia adempiuto tutti gli obblighi prescritti e sempre che non sussistano danni o possibili cause di danni imputabili a lui, ai suoi dipendenti o alle persone che lo coadiuvano o a terzi per fatti dei quali egli debba rispondere. Resta altresì fermo l'obbligo per il CONCESSIONARIO di adeguare la cauzione prestata al diverso importo richiesto dall'AUTORITÀ in aggiornamento dell'ammontare originariamente previsto, e in ragione del fatto che la misura della cauzione prestata non può mai essere inferiore alle previsioni di cui al Regolamento. Le predette garanzie (per la cauzione qualora costituita mediante fideiussione bancaria/polizza assicurativa) dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'AUTORITÀ. Il CONCESSIONARIO si obbliga sin d'ora a reintegrare

tempestivamente le fideiussioni, e la CAUZIONE quando versata in numerario, nell'originario ammontare garantito, qualora, in corso di vigenza del presente ACCORDO SOSTITUTIVO, esse siano state incamerate parzialmente o totalmente. Il CONCESSIONARIO sin d'ora dichiara di autorizzare, come in effetti autorizza, l'AUTORITÀ a rivalersi sulle fideiussioni o sulla cauzione se versata in numerario, senza che occorra ulteriore suo consenso o alcun provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, per il soddisfacimento di qualsiasi obbligo assunto in dipendenza del presente ACCORDO SOSTITUTIVO, qualora non abbia tempestivamente provveduto nei termini assegnatigli. Le fideiussioni dovranno essere rilasciate da imprese bancarie o assicurative autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. Tali garanzie potranno essere, altresì, rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01.09.1993, n. 385. Il CONCESSIONARIO rimane sempre responsabile degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente ACCORDO SOSTITUTIVO e derivanti dalla concessione anche oltre le somme predette.

11. ASSICURAZIONE - Il CONCESSIONARIO, prima dell'inizio delle attività oggetto del presente ACCORDO SOSTITUTIVO, dovrà presentare polizza assicurativa "all risks" emessa da primaria compagnia, a favore dell'AUTORITÀ per qualunque rischio, a titolo esemplificativo e non esaustivo per quelli di incendio, rischio locativo, fulmine, scoppio, inquinamento ambientale, compreso il ricorso terzi, a garanzia dei rischi

derivanti dalle attività e dalle strutture esistenti e da realizzare. Il CONCESSIONARIO presterà altresì assicurazione per danni a persone o cose RCT – RCO per i massimali che saranno comunicati dall'AUTORITÀ.

Il CONCESSIONARIO si impegna a rispondere in proprio per qualsiasi danno a lui imputabile e non coperto per qualsiasi motivo dall'assicurazione ivi comprese eventuali franchigie, indi si impegna a rifondere all'AUTORITÀ gli eventuali ulteriori danni che potrebbero essere ad essa causati in relazione all'attività svolta nelle aree in concessione. La/e polizza/e assicurativa/e resta/no valida/e sino alla dichiarazione di svincolo ovvero a restituzione dell'originale/i da parte dell'AUTORITÀ. Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della polizza assicurativa.

12. CONSEGNA – Il presente atto costituisce, per quanto occorrer possa, verbale di consegna delle aree e dei beni ivi presenti, dichiarando il CONCESSIONARIO, di accettarli nello stato in cui si trovano e obbligandosi ad eseguire tutte le opere e lavori necessari all'esecuzione delle attività oggetto dell'Autorizzazione Unica rilasciata in esito alla Conferenza di Servizi di cui alle premesse.

13. ACCATASTAMENTO OPERE – Il Concessionario dovrà procedere, previa consultazione con l'Agenzia delle Entrate, all'eventuale accatastamento delle opere per le quali tale obbligo sussiste. L'attività di cui trattasi dovrà essere svolta a cura e spese del CONCESSIONARIO, previa verifica delle modalità di redazione degli atti con il Servizio Tecnico Demaniale dell'AUTORITÀ. Ad avvenuta approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, gli atti di cui sopra

dovranno essere inoltrati allo stesso Servizio Tecnico Demaniale su supporto digitale non modificabile (pdf) e modificabile qualora disponibile (AUTOCAD 2020 o rel. Inferiore).

14. RISERVATEZZA – Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/03 e al Regolamento UE 2016/679, tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente ACCORDO SOSTITUTIVO vengono trattati per i soli fini attinenti all’esecuzione delle relative prestazioni. Il trattamento avviene attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell’assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso, per l’interessato, i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti d.lgs. n. 196/03 e di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679. I dati così raccolti sono comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento dell’AUTORITÀ, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi. Titolare del trattamento è l’AUTORITÀ. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal CONCESSIONARIO; in difetto, si può determinare l’impossibilità per l’AUTORITÀ e di dar corso all’esecuzione del rapporto da esso contratto nascente.

15. DRAGAGGI – Le parti si danno atto che l’AUTORITÀ provvederà al dragaggio dei fondali delle aree necessarie per l’accesso al terminale e a quelle del bacino di evoluzione, in coordinamento con il CONCESSIONARIO per quanto concerne modalità e tempistiche di esecuzione. I costi sostenuti dall’AUTORITÀ saranno interamente rimborsati dal CONCESSIONARIO mediante inserimento di quote di pari

valore nei primi 15 (quindici) canoni annuali, successivi all'esecuzione delle suddette attività di dragaggio, che il CONCESSIONARIO dovrà corrispondere all'AUTORITÀ.

L'AUTORITÀ provvederà altresì, dietro richiesta del CONCESSIONARIO, alle successive attività di manutenzione dei fondali, ponendone i relativi costi a carico dello stesso. Con successivo separato atto saranno definite le esatte modalità di rimborso di tutti i costi ed oneri sopra indicati.

16. VERIFICA OPERE GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE –

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali, l'AUTORITÀ provvederà a verificare, anche tramite interpello al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ovvero ad altre amministrazioni competenti, se sussista l'eventuale possibilità di qualificare la realizzazione della Barriera Frangiflutti (BREAK WATER) e le previste attività di dragaggio come opere di grande infrastrutturazione ai sensi dell'art. 5 co. 9 L. 84/1994.

17. RINVIO – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente ACCORDO SOSTITUTIVO si fa rinvio alla L. 84/1994, al codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione, al Regolamento d'uso delle Aree Demaniali Marittime, nonché tutte le norme e le prescrizioni dell'AUTORITÀ e delle Autorità competenti, nonché alle altre norme vigenti in materia ed alle prescrizioni del codice civile.

18. DOMICILIO E VARIAZIONI – Ai fini del presente atto il CONCESSIONARIO elegge il proprio domicilio in Piazza Santa Barbara n.7 – San Donato Milanese (MI) e domicilio digitale all'indirizzo snamfsruitalia@pec.snam.it. Qualunque notifica o comunicazione sarà considerata regolarmente trasmessa ove inviata al predetto indirizzo, fatta

salva l'eventuale variazione inviata dal CONCESSIONARIO con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC all'AUTORITÀ e ricevuta dalla medesima antecedentemente alla trasmissione delle predette notifiche o comunicazioni. Il CONCESSIONARIO è inoltre tenuto a comunicare immediatamente all'AUTORITÀ ogni ulteriore variazione intervenuta in riferimento alla documentazione prodotta in sede di domanda o richiamata nel presente atto. L'indirizzo PEC dell'AUTORITÀ cui dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al presente atto di concessione è: port.ravenna@legalmail.it. In caso di irreperibilità del CONCESSIONARIO, terrà luogo della notifica così effettuata l'inserimento dell'ingiunzione, per la durata di giorni 10 (dieci), nell'albo del sito internet dell'AUTORITÀ.

19. CONDIZIONE SOSPENSIVA E CONDIZIONI RISOLUTIVE –

L'efficacia del presente ACCORDO SOSTITUTIVO è subordinata alla seguente condizione sospensiva:

- conclusione, con esito positivo del procedimento di cui alla Conferenza di Servizi indicata in premessa, e quindi rilascio a favore del CONCESSIONARIO dell'autorizzazione ex art. 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 e art. 5 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni in Legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il presente ACCORDO SOSTITUTIVO cesserà di avere efficacia (condizione risolutiva) nell'ipotesi in cui:

- i) entro il 31.12.2022 l'autorizzazione di cui al punto precedente non sia rilasciata.
- ii) non siano prestate entro la data del 31.12.2022 la FIDEIUSSIONE e la CAUZIONE di cui all'art. 10.

In tali casi il canone corrisposto sarà restituito una volta data esecuzione alle obbligazioni conseguenti alla cessazione della Concessione. Il presente atto è altresì risolto immediatamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui al D.lgs 159/2011.

20. CONTROVERSIE – Per tutte le controversie le Parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ravenna.

21. ALLEGATI – Si allegano al presente ACCORDO SOSTITUTIVO, perché ne facciano parte integrante e sostanziale, previa dispensa alla lettura avutane dalle parti contraenti le quali dichiarano di ben conoscerli e accettarne il contenuto, i seguenti allegati:

A) Procura Notarile rilasciata per atto pubblico, dal notaio Dott. Enzo Ricci in data 26.10.2022, n. di repertorio 87578;

B) Planimetria e Tabella riassuntiva aree in concessione;

C) Clausole espressamente approvate.

Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto da me reso pubblico mediante lettura fattane alle parti che, su mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Consta di 28 facciate intere.

In originale firmato digitalmente da

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro – settentrionale

Il Presidente – Dott. Daniele Rossi

la Società Snam FSRU Italia S.r.l. – Dott. Dario Manenti.

L'Ufficiale Rogante – Dott.ssa Sabina Cipollini